C O M U N E D I F I C A R R A

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA N. 8 del 10.03.2020

IL SINDACO

VISTO l'art.32 della Costituzione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art.32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;*
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COV1D-2019"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19*;*
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e in particolare l'art.5 comma 4;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
ATTESA la necessità e l'urgenza di impartire disposizioni organizzative per l'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale in virtù ed esecuzione dei citati provvedimenti statali e regionali;
VISTO il regolamento comunale di igiene e sanità;
VISTO l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. come integrato dalla L.R. n.48/1991 con particolare riguardo alla regolamentazione delle ordinanze contingibili e urgenti a carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;**;**
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VALUTATO che la particolare situazione di questi giorni rende opportune e giustifica adeguate misure supplementari a tutela della salute di quanti sono obbligati ad avere contatti con il pubblico per motivi di lavoro e con essi della intera comunità cittadina;
RITENUTO che allo stato rappresenti misura contingibile ed urgente adeguata ad innalzare il livello di sicurezza e serenità nel territorio comunale quella di contingentare l'ingresso degli utenti nei locali degli uffici comunali;

ORDINA

fino al 3 APRILE 2020, salvo ulteriori proroghe la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, **<u>ad eccezione di quelli attinenti a servizi pubblici essenziali</u>**. **Per tutti gli altri Uffici è disposto il ricevimento, previo appuntamento telefonico da fissare mediante chiamata al numero del centralino 0941/582666 che provvederà a mettere in contatto l'utente con l'Area/Ufficio d'interesse per concordare con il personale addetto data, ora e modalità (accesso di una persona per volta) di fruizione del servizio richiesto.**

E DISPONE

CHE l'Area Amministrativa TRASMETTA copia della presente ordinanza:
-Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
-Al Comando Stazione Carabinieri di Ficarra;
- Al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Capo d'Orlando;
- All'Asp di Patti;
- All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina.

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.
Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà, nei termini di legge, proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione.

COMUNE DI FICARRA * Provincia di Messina *

IL SINDACO
Gaetano Artale